

IL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA: OCCHIO ALLE ASSENZE

da TUTTOSCUOLA del 18 novembre 2002

Attualmente nella scuola italiana non è previsto per gli studenti un minimo di giorni di frequenza, al di sotto del quale l'anno non è valido.

Ci provo' circa 35 anni fa il ministro Malfatti a introdurre nella legge 517 un limite minimo di giorni di frequenza, al di sotto del quale l'alunno non poteva ottenere la valutazione finale; ma il Parlamento non accolse la richiesta e la legge non fissa' limiti minimi di frequenza.

Ora invece si ritorna sull'argomento e la bozza delle Indicazioni nazionali per la scuola media fissa in 825 ore all'anno il minimo di frequenza per gli studenti. Che vuol dire in termini pratici?

Visto che la scuola media disegnata nella bozza di riforma funziona obbligatoriamente per 900 ore di lezione all'anno e può aggiungere fino ad altre 200 ore aggiuntive, ogni ragazzo dispone di un bonus di assenze compreso tra un minimo di 75 e un massimo di 275 ore all'anno.

Un quantitativo di ore equivalente a 15 giorni nei corsi ordinari e a circa 36 giorni nei corsi a tempo prolungato.

Ovviamente la frequenza è obbligatoria, ma malattie, assenze per famiglia ed altro sono dietro l'angolo per chiunque. Si può sperare che almeno le assenze non imputabili all'alunno (chiusura della scuola per sciopero, per inabilità, ecc.) non siano comprese nel computo.

L'on. Valditara di AN aveva criticato quel limite, ma sembra che per ora sia confermato. C'è da chiedersi se in tal modo, con questa formula un po' meccanica, non venga esautorato il consiglio di classe nella sua valutazione autonoma degli studenti.